

Tribunale di Roma

Sezione 14[^]

Proc. n. 17102/2022 R.G.F.

Oggetto: Misure protettive e cautelari (risanamento aziendale)

Il giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 novembre 2022,

Premesso

- che, con istanza dell'8 settembre 2022, la _____ ha richiesto l'accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ai sensi degli artt. 12 e ss. C.c.i.;
- che in data 23 settembre 2022 è stato designato quale esperto l'avv. _____ quale in data 26 settembre 2022 ha accetta l'incarico;
- che con ricorso del 29 settembre 2014, la _____ ha chiesto, ai sensi dell'art.18 C.c.i., l'adozione delle seguenti misure protettive:
 - a. disporre il divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti della Società attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
 - b. disporre il divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
 - c. disporre il divieto alle controparti di risolvere i contratti in essere in quanto funzionali alla continuità;
- che il ricorso è stato tempestivamente proposto, in quanto presentato non oltre il giorno successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure ex art. 19 co. 1 del CCII e dell'accettazione dell'esperto e che ad esso stata allegata la documentazione prescritta ai fini dell'ammissibilità;
- che con provvedimento del 5 ottobre 2022 il tribunale ha fissato l'udienza prevista dal citato art.19 al successivo 16 novembre 2022 e che il contraddittorio è stata ritualmente instaurato;

Visti

- la memoria integrativa deposita dalla società ricorrente in data 7 novembre 2022;
- il parere depositato dall'esperto in data 11 novembre 2022;
- la memoria di costituzione della _____ del 12 novembre 2022;
- la nota di deposito documento della _____ del 15 novembre 2022;
- l'integrazione del parere reso dall'esperto del 18 novembre 2022;

Osservato

- che dal 2015 la [redacted] opera nella ristorazione presso un locale ristorante/cocktail bar contraddistinto dall'insegna [redacted], ubicato in [redacted] presso un immobile di proprietà della [redacted];
- che, come evidenziato dall'esperto designato nell'ambito del procedimento per la composizione negoziata (d'ora in poi esperto) dal bilancio 2021 della [redacted] si evidenzia:
 - una perdita di esercizio di euro 240.723,
 - un patrimonio netto negativo di euro 250.024,
 - un valore della produzione di euro 585.068,
 - costi della produzione per euro 801.012, di cui euro 248.370 per materie prime, euro 183.635 per servizi e euro 175.567 per il personale
- che, a fronte di tale situazione, la [redacted] ha invocato il disposto dell'art. 60 del D.L. 14.8.2020, n. 104 che prevede la deroga all'art. 2426 c.c. per quanto concerne gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e si è avvalsa sia della facoltà di cui all'art. 20 CCI – che consente all'impresa di sospendere l'applicazione nei suoi confronti degli artt. 2482bis, 2482ter e 2484 c.c. fino all'archiviazione della composizione negoziata depositando apposita dichiarazione sulla piattaforma telematica, con previsione anche della possibilità di rinviare la copertura delle perdite al quinto esercizio successivo (dunque al 2026) ex art. 3 D.L. 228/21;
- che non sussistono dubbi, pertanto, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accesso allo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa;
- che la società ha prospetto un piano diretto a soddisfare mediante la continuità aziendale e la previsione di finanza esterna l'integrale soddisfazione di tutti i creditori;
- che, come evidenziato dall'esperto (e condiviso dal Tribunale), la principale criticità da affrontare nonché il vero obiettivo della richiesta di misure protettive, ancorché rivolte in via generica erga omnes è dato dalla necessità di reperire un nuovo locale per l'esercizio dell'attività d'impresa al fine di garantire la capacità reddituale della società e conseguentemente la soddisfazione del ceto creditorio;
- che, in effetti, il diritto della [redacted] alla restituzione dell'immobile e ad ottenere il pagamento della somma di €176.945,36, non è in contestazione atteso il passaggio in giudicato della sentenza che tali diritti ha stabilito;
- che, peraltro, le parti in data 12 settembre 2022 sono addivenute una transazione con previsione:
 - a) del pagamento rateizzato degli importi previsti in sentenza a favore della [redacted] di euro 176.945,36 (dei quali euro 41.000 ca. sono stati già corrisposti)
 - b) del versamento di un'indennità di occupazione di euro 10.000 oltre iva mensili a decorrere dal 15.09.2022 sino al 30.03.2023,
 - c) della riconsegna del locale entro e non oltre il 30 marzo 2022;
- che, a fronte di tale accordo, il [redacted] si è costituito fideiussore della [redacted] nel limite dell'importo di € 200.000,00;
- che la [redacted] allega l'inadempimento a tale transazione atteso il parziale mancato pagamento delle somme pattuite a titolo di indennità di occupazione e che, in ordine, a tale inadempimento non v'è accordo tra le parti (pur dovendosi rilevare che, in effetti, la [redacted] deve ancora provvedere a versare l'importo relativo all' I.V.A. per le indennità relative ai mesi scaduti successivamente alla transazione);

- che, salvo il diverso accordo tra le parti che potrebbe essere raggiunto in sede di negoziazione ma che allo stato è escluso, la soluzione della crisi non può prescindere dall'individuazione in tempi ragionevoli di un nuovo locale;
- che, peraltro, la prosecuzione dell'attività di impresa presso una diversa collocazione non dovrebbe comportare l'aumento dell'esposizione debitoria della società o la diminuzione delle prospettive di ripianamento dei debiti, in guisa, che i costi di tale transizione a nuova sede dovrebbero essere sostenuti da finanzia esterna;
- che l'esperto ha evidenziato:
 - a) che nell'ipotesi in cui l'impresa trovasse un nuovo accordo con la _____ ovvero un altro locale idoneo (ipotesi ad oggi non realizzate, ma potenzialmente realizzabili entro il mese di dicembre/gennaio) il superamento della crisi finanziaria non parrebbe da escludersi a priori in base al piano depositato il 9.11.2022;
 - b) che la conclusione delle trattative potrebbe concretamente essere individuata in una delle tre alternative previste dall'art. 23 CCI ;
 - c) che un'estensione della misura protettiva della sospensione del rilascio fino almeno al 31.1.2023 – permetterebbe di verificare, da un lato, l'effettivo trasferimento in altra sede dell'attività di ristorazione senza creare eccessivo nocumento al locatore, che incamera un'indennità di occupazione superiore al precedente canone di locazione; dall'altro, la concreta definizione degli accordi con l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e il ceto bancario;
 - d) che se entro quella data non sarà stato stipulato altro contratto di locazione ove trasferire l'attività, ovvero qualora non venisse versata l'indennità di occupazione mensile, il bilanciamento delle rispettive esigenze – sulla base dei documenti prodotti - indurrebbe a preferire, a quel punto, la tutela del diritto di credito della _____ (fino allora compreso per la prevalenza delle ragioni della continuità a vantaggio della massa dei creditori).
- che indubbiamente nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata e la data odierna la _____ ha posto in essere una serie di attività che consento di ritenere che in un ristretto lasso di tempo possa addivenirsi ad una proposta seria diretta a comporre i diritti delle parti in causa;

Rilevato

- che l'esperto ha evidenziato che il piano di risanamento depositato da _____ il 9.11.2022 è basato sui costi e ricavi derivanti dallo svolgimento dell'attività presso il locale di _____ o uno simile, atteso che si dà per scontato il trasloco da marzo 2023;
- che dalla situazione patrimoniale al 31 luglio 2022 emerge un patrimonio netto negativo di euro 562.482, con una perdita di periodo di euro 312.457,92 e una debitoria complessiva di euro 1.181.041 (oltre al fondo rischi e oneri di euro 196.047,69), così composta:
 - Debito verso Banche: euro 388.242,71
 - Debiti vs/fornitori: euro 273.961,16
 - Debiti tributari: euro 277.309,54
 - Debiti previdenziali: euro 197.639,22
 - Altri Debiti (verso dipendenti per retribuzioni e amministratori): euro 43.889,02.
- sulla base dei valori stimati nel piano la _____ metterebbe a disposizione complessivi euro 911.725, di cui:
 - euro 71.575 nel periodo ottobre/dicembre 2022;
 - euro 233.979 nell'anno 2023;
 - euro 301.574 nell'anno 2024;

➤ euro 301.596 nell'anno 2025.

- che i restanti debiti (di circa euro 270.000), essendo rateizzati (erariali, previdenziali, bancari) finirebbero per essere estinti dopo il 2025 presumibilmente con i flussi normali dell'attività;
- che sempre l'esperto riferisce che alla data odierna non si sono potute ancora avviare le negoziazioni con tutti gli altri creditori, dal momento che risultava pregiudiziale dirimere la controversia con il locatore ;
- che la _____ successivamente all'apertura della procedura ed a fronte dell'indisponibilità della _____ a _____ oziare la disponibilità del locale di via _____ ha individuato una nuova sede e che la proposta d'acquisto d'azienda presentata dalla _____ – qualora venisse confermata all'esito della prevista due diligence - sembrerebbe aver integrato il presupposto principale del piano;
- che, in particolare, la proposta di acquisto sottoscritta in data 10 novembre 2022 dalla _____ e dalla promittente alienante _____, ha ad oggetto un locale ad uso bar/ristorante con cucina, sito in _____ da ristrutturare parzialmente, per l'importo di euro 160.000, di cui euro 3.000 già versati, euro 57.000 da corrispondere al rogito (entro il 15.2.2023) e i restanti euro 100.000 in sei rate mensili da euro 16.666 l'una;
- che la fine dell'attività di due diligence dovrà perfezionarsi entro il prossimo 10 gennaio 2023 e che sarà finanziato da finanza esterna;
- che, proprio in relazione a tali circostanze, l'esperto ha confermato che le misure protettive appaiono funzionali (addirittura necessarie) a garantire la continuità aziendale - che altrimenti sarebbe pregiudicata dal prossimo accesso dell'ufficiale giudiziario - almeno fino alla data del 10 gennaio 2023 entro la quale la _____ dovrà confermare l'acquisto dell'azienda sita in Via _____ ;
- che successivamente al deposito del supplemento al proprio parere, con atto depositato il 21 novembre 2022, l'esperto ha evidenziato che la _____ ha comunicato che la società _____ (già garante della _____, come risulta dalla Centrale rischi acquisita nel procedimento di composizione negoziata, riconducibile al _____) si accollerà le spese di acquisto e ristrutturazione del nuovo locale in _____ per complessivi euro 200.000 (euro 160.000 per l'acquisto e euro 40.000 per i lavori di ammodernamento, v. impegno e visura doc. 1 e 2) e che è stata contestualmente inviata la modifica del piano di risanamento che tiene conto delle nuove circostanze;
- che pertanto, anche sulla base di tali circostanze l'esperto ha dichiarato nuovamente che le richieste misure di protezione appaiono funzionali e strumentali al procedimento di negoziazione;

rilevato che la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ha la funzione di consentire all'imprenditore che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile non solo la crisi ma anche l'insolvenza di adottare un piano da proporre ai creditori finalizzato a risanare l'impresa anche nell'ottica di meglio tutelare le pretese creditorie in alternativa alle procedure di liquidazione giudiziale o esecutive altrimenti perseguibili collettivamente o singolarmente da parte dei singoli creditori;

considerato, altresì, che la procedura di composizione negoziata si propone non solo come individuazione una soluzione negoziata tra le parti ma anche come il presupposto per l'accesso a procedura semplificate per la gestione dell'insolvenza nell'ottica della maggior tutela del ceto creditorio;

ritenuto che le misure di protezione di cui all'art.18 hanno la funzione di evitare che l'iniziativa di un singolo creditore possa pregiudicare lo svolgimento delle trattative e provocare la dispersione delle potenzialità economiche dell'impresa anche per il tramite e con l'apporto di finanza esterna;

ritenuto, ancora, che il Tribunale nel confermare le misure protettive previste dall'art.18 del C.C.I. deve bilanciare gli interessi del ceto creditorio e di quelli ordinamentali alla conservazione del valore e delle potenzialità reddituali dell'impresa in crisi e che il sistema disegnato dal nuovo codice della crisi d'impresa, peraltro, consente non solo di valutare dinamicamente la meritevolezza e funzionalità delle misure di protezione ma anche di intervenire tempestivamente sulla loro rimozione o rimodulazione qualora come previsto dall'art.19, comma 6, esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti;

verificato che ad oggi la maggior criticità appare rappresentata dall'azione di rilascio dell'immobile ove attualmente la società debitrice esercita la propria attività e che, pertanto, anche in considerazione dell'imminente periodo natalizio che, come è noto, costituisce periodo di particolare redditività, il rilascio dell'immobile rischia di pregiudicare definitivamente la capacità di proseguire nell'attività aziendale;

considerato, tuttavia, che il diritto della [redacted] alla restituzione dei beni di propria proprietà (a fronte, per altro, dell'eccepite inadempimento alla transazione del 12 settembre 2022) non può subire una contrazione sine die (anche in ragione della complessiva vicenda processuale intercorsa tra le parti);

sentite le parti all'udienza del 16 novembre 2022 e **ritenuto** che non sussistono dubbi in merito alla competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa,

tenuto conto che il ricorso contenente l'istanza di concessione delle misure è stata pubblicata in data 29 settembre e che, quindi, il termine ultimo di durata delle stesse ove confermate deve ritenersi fissato al 28 gennaio 2023;

P.T.M.

conferma le misure di protezione previste dall'art.19 (ivi comprese l'inibitoria all'inizio e/o prosecuzione delle azioni esecutive dirette ad ottenere il rilascio del locale sito in via [redacted] di proprietà della [redacted] e quella esecutive mobiliare sui beni mobili funzionali all'esercizio dell'impresa ivi contenuti) sino alla data **16 gennaio 2023** (incluso e salva l'applicazione dell'art.19, comma 5, cci)

Si comunichi alle parti.

Roma, 21/11/2022

Il Giudice

Francesco Cottone